



COMUNE DI VITERBO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 119 DEL 19/04/2021	OGGETTO : CANONE PATRIMONIALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI E CANONE MERCATALE. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021.
-----------------------------------	--

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19"

Visti i successivi DPCM attuativi del succitato decreto con misure volte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica che dispongono, tra l'altro, limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale.

Visto il D.L. 16 marzo 2020 n. 17 con il quale si disponeva che durante il periodo di vigenza delle disposizioni emergenziali i Consigli comunali e le Giunte possano riunirsi esclusivamente in videoconferenza;

Richiamato il regolamento sul funzionamento della Giunta comunale approvato con deliberazione n. 75 del 12.03.2020 e, segnatamente, l'art. 9 che disciplina le modalita' di svolgimento delle sedute in videoconferenza.

L'anno **duemilaventuno** addì **diciannove** del mese di **aprile** in VITERBO, nella sala delle adunanze posta nella sede comunale, alle ore 13.15 si e' riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza ARENA GIOVANNI MARIA - SINDACO che, riconosciuta la validita' del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Partecipa PUOPOLO ANNALISA-SEGRETARIO GENERALE incaricato della redazione del verbale.

Ai fini della validita' della deliberazione si attesta che:

a) Il Sindaco il Segretario Generale e l' Assessore De Carolis sono presenti nella sede Comunale, mentre gli Assessori Micci, Ubertini, Sberna, Salcini, Allegrini, Mancini e Barbieri risultano contemporaneamente collegati in video conferenza;

b) tutti gli assessori presenti che risultano in videoconferenza sono stati identificati con certezza dal sottoscritto Segretario Generale;

c) lo svolgimento della riunione e' stato regolare, pertanto, e' stato possibile costatare e proclamare i risultati delle votazioni;

d) tutti i partecipanti hanno avuto la possibilita' di intervenire nella discussione, ricevere visionare o trasmettere documenti;

Al momento della deliberazione, risultano presenti ed assenti i seguenti assessori:

	Presente			Presente	
CONTARDO ENRICO MARIA		NO	ALLEGRIANI LAURA	SI	
MICCI ELPIDIO	SI		MANCINI ALESSIA	SI	
UBERTINI CLAUDIO	SI		DE CAROLIS MARCO	SI	
SBERNA ANTONELLA	SI		BARBIERI PAOLO	SI	

SALCINI LUDOVICA	SI				
------------------	----	--	--	--	--

Su proposta n. 153 del 16.04.2021 dell'Assessore Barbieri

LA GIUNTA

Premesso che:

- l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285;
- l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono altresì il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Rilevato che:

- l'art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha espressamente abrogato i capi I e II del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni, e pertanto la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni sono pertanto abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2021;

Visto che

- con deliberazione del consiglio comunale n. 50 del 18/03/2021, è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina e per l'applicazione del nuovo Canone patrimoniale unico, ed è necessario procedere all'approvazione delle tariffe per l'anno 2021;

Considerato che:

- la tariffa standard prevista dall'art. 1, commi 826 e 827 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per i comuni di terza categoria, nel caso di esposizioni permanenti di messaggi pubblicitari e nel caso di occupazione permanenti di suolo pubblico è pari ad euro 50,00 al

mq., mentre nel caso di esposizioni giornaliere di messaggi pubblicitari e di occupazioni giornaliere è pari ad euro 1,20 al mq.;

- la tariffa standard prevista dall'art. 1, commi 841 e 842 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per i comuni di terza categoria, nel caso di occupazione di aree pubbliche destinate a mercati è pari ad euro 50,00 al mq., mentre nel caso di occupazioni giornaliere delle aree destinate a mercati è pari ad euro 1,20;

Rilevato che

- le tariffe standard del Canone patrimoniale fissate dalla normativa suddetta sono modificabili, così come previsto dall'art. 1, comma 826, e nel rispetto dei limiti di variabilità previsti dal regolamento comunale di disciplina, e che al fine di mantenere in fase di prima applicazione sia l'invarianza del gettito tributario sia l'invarianza delle tariffe rispetto a quelle applicate per l'anno 2020 per Imposta Comunale sulla Pubblicità, per Tosap e per Diritti sulle Pubbliche Affissioni, è necessario applicare alle tariffe standard previste dall'art.1, comma 826, della l. 160/2019 degli appositi coefficienti moltiplicatori, e conseguentemente approvare tutte le singole tariffe così come riportato nel piano tariffario allegato alla presente deliberazione;

Considerato

- inoltre che al fine di evitare incrementi del Canone patrimoniale, la Maggiorazione tariffaria prevista per gli impianti pubblicitari installati su suolo pubblico e di cui all'art. 15, comma 7, del Regolamento comunale di disciplina, è fissata nella misura pari al 100% nel caso di impianti pubblicitari monofacciali e nella misura del 130% nel caso di impianti bifacciali, e si applica in maniera fissa per ogni singolo impianto e in base alla superficie minima dello scaglione tariffario di riferimento;

Preso altresì atto che:

- ai fini della differenziazione delle tariffe del canone patrimoniale unico, e ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dal regolamento comunale di disciplina, il territorio comunale è stato diviso in due zone in relazione alla tipologia di valenza commerciale, di traffico, e sulla base delle suddivisioni già vigenti ai fini dell'Imposta comunale sulla pubblicità e della Tosap;
- il regolamento comunale di disciplina ha previsto, in fase di prima applicazione e in attesa dell'individuazione delle nuove classificazioni da adottarsi dalla Giunta comunale, il mantenimento delle vigenti classificazioni già adottate per l'Imposta comunale sulla

pubblicità e per la Tosap, così come riportato negli elenchi allegati, e ciò anche al fine di evitare l'aumento delle tariffe del canone nel caso di esposizione pubblicitaria, di occupazione di aree pubbliche, per il servizio per le pubbliche affissioni e per le occupazioni tramite i mercati;

- ai sensi dell'art. 15 e 48 del Regolamento comunale di disciplina e al fine di mantenere l'invarianza delle tariffe e del gettito, nel caso di esposizione pubblicitaria e per le pubbliche affissioni sulle vie classificate in categoria speciale è necessario pertanto applicare alle tariffe del canone il moltiplicatore pari ad 1,5 rispetto alle vie classificate in categoria normale, mentre per quanto riguarda le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e il canone mercatale è necessario applicare alle tariffe sulle vie classificate in seconda categoria la riduzione del 20% rispetto alle vie classificate in prima categoria.

Considerato che ai fini dell'applicazione dell'art. 15, commi 5 e 6 del Regolamento comunale di disciplina, è necessario precisare che le maggiorazioni sono cumulabili e sono calcolate sempre sulla tariffa base.

Ritenuto per l'anno 2021 di dover confermare, per le occupazioni realizzate per gli interventi di recupero edilizio di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 1 della L. 449/97, le agevolazioni previste con deliberazione del Consiglio comunale n. 131 del 2/06/1998;

Valutato infine che in relazione alla particolare situazione legata all'emergenza epidemiologica per il Covid-19, e nel rispetto degli artt. 17 e 56 del Regolamento di disciplina del Canone Patrimoniale, si ritiene opportuno stabilire che per l'anno 2021 la scadenza per il versamento del Canone patrimoniale unico è fissata al 30 giugno 2021. Nel caso in cui l'importo dovuto sia superiore ad euro 1.500,00, il pagamento dovrà essere effettuato in quattro rate aventi rispettivamente le seguenti scadenze: 30 giugno 2021; 31 luglio; 30 settembre 2021; 30 novembre 2021.

Richiamato infine l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;

Visto il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 con il quale è stato differito il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 al 30 aprile 2021;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuta la propria competenza a deliberare ai sensi dell'art. 48 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 267/2000

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed allegati al presente provvedimento

Con voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa e al fine di mantenere l'invarianza del gettito e delle tariffe rispetto all'anno 2020, di approvare per l'anno 2021 i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tariffe standard del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previste dall'art. 1, commi 826 e segg. della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel rispetto dei parametri di variazione approvati con il Regolamento comunale di disciplina, e così come espressamente riportati nella tabella A allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.

Di approvare conseguentemente per l'anno 2021 le tariffe del Canone patrimoniale per l'esposizione di messaggi pubblicitari, per il servizio per le pubbliche affissioni, per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'occupazione mediante mercati, così come espressamente riportate nella tabella A allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.

Di confermare per l'anno 2021 le agevolazioni per l'occupazione di suolo pubblico di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 131 del 2/06/1998.

Di dare atto che, così come previsto dal regolamento comunale di disciplina del Canone Patrimoniale unico, in fase di prima applicazione e in attesa dell'individuazione delle nuove classificazioni da adottarsi dalla Giunta comunale, ai fini dell'applicazione delle tariffe si considerano valide le vigenti classificazioni delle vie per l'Imposta comunale sulla pubblicità e per la Tosap, così come riportato negli elenchi allegati.

Di stabilire che, nel caso di esposizione pubblicitaria e per le pubbliche affissioni sulle vie classificate in categoria speciale si applica alle tariffe il moltiplicatore pari ad 1,5 rispetto alle

vie classificate in categoria normale, mentre per quanto riguarda le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per il canone mercatale è necessario applicare alle tariffe sulle vie classificate in seconda categoria la riduzione del 20% rispetto alle vie classificate in prima categoria.

Di stabilire che la Maggiorazione tariffaria prevista per gli impianti pubblicitari installati su suolo pubblico e di cui all'art. 15, comma 7, del Regolamento comunale di disciplina, è fissata nella misura pari al 100% nel caso di impianti pubblicitari monofacciali e nella misura del 130% nel caso di impianti bifacciali, e si applica in maniera fissa per ogni singolo impianto e in base alla superficie minima dello scaglione tariffario di riferimento.

Di precisare che, ai fini dell'applicazione dell'art. 15, commi 5 e 6 del Regolamento comunale di disciplina, le maggiorazioni sono cumulabili e sono calcolate sempre sulla tariffa base.

Di stabilire infine che, per le ragioni legate all'emergenza epidemiologica per il Covid-19, la scadenza per il versamento del Canone patrimoniale unico per l'anno 2021 è fissata al 30 giugno 2021. Nel caso in cui l'importo dovuto sia superiore ad euro 1.500,00, il pagamento dovrà essere effettuato in quattro rate aventi rispettivamente le seguenti scadenze: 30 giugno 2021; 31 luglio; 30 settembre 2021; 30 novembre 2021.

Ritenuta l'urgenza del provvedere, con separata ed unanime votazione, di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, 4° comma del T.U.E.L. di cui al D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
Arena Giovanni Maria

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Puopolo Annalisa

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 19.04.2021

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U.E.L. di cui al D.lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Puopolo Annalisa